

REGOLAMENTO (CEE) N. 684/80 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati, della categoria di prodotti n. 58 a (codice 0582) originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna (5), del medesimo allegato; che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per i tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati, il massimale è fissato a 190 tonnellate; che alla data del 7 marzo 1980 le importazioni della Comunità di tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 25 marzo 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

Numero di codice	Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimece 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0582	58 a	ex 58.01	58.01-ex 01 (oltre 500 nodi); 17; 30; 80	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.